



Consiglio regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2023/2025 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2023/2025, denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2

(Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2023/2025 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", costituente l'Allegato 1) alla presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", costituente l'Allegato 2) alla presente legge.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 4

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2023/2025, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2024 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2025, agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi

e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371, relativamente alla sola competenza.

2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal Bilancio regionale 2023/2025.
3. Per il triennio 2023/2025 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.

Art. 5

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtù dell'emergenza COVID-19 con riferimento all'esercizio 2020, del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 2023 è autorizzata la iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a detto titolo dalle competenti Autorità Governative, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, da destinare al finanziamento delle funzioni regionali, fatto comunque salvo il rispetto del piano di ammortamento del disavanzo di cui alla DGR n. 475/C del 12 agosto 2022, approvata dal Consiglio regionale con verbale 73/1 del 27 settembre 2022 (Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 17 235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020), con particolare riferimento al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32, in materia di sostegni per emergenza utenze in favore dei nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico. Le ulteriori risorse sopravvenute potranno essere destinate al rifinanziamento della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) ed infine per l'assegnazione di risorse in favore di CRUA e COTIR, per la realizzazione delle attività di competenza e per la promozione di attività formative professionalizzanti ed azioni di co-marketing a cura di TUA SpA.
2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme in questione nell'esercizio 2023, con proprio provvedimento la Giunta regionale è autorizzata ad individuare le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo.

Art. 6

(Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa)

1. È previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione Politica Fiscale di riduzione

Tasse Regionali", dell'importo di euro 3.251.493,44 per l'anno 2023, di euro 7.826.180,16 per l'anno 2024 e di euro 6.618.674,95 per l'anno 2025.

2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale, nel termine del 31 dicembre 2023, una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.

CAPO II

Ulteriori disposizioni

Art. 7

(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione di provvedimenti, qualora dai monitoraggi periodici dovessero evidenziarsi situazioni di criticità e ciò anche con riguardo al limite di cui all'articolo 1, commi 779 e seguenti, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art. 8

(Servizi aggiuntivi di assistenza tecnico-amministrativa in favore dei Dipartimenti regionali)

1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti Territorio e Ambiente ed Infrastrutture e Trasporti, l'affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti S.p.A. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa di cui all'Accordo Quadro approvato con DGR n. 941 del 30 dicembre 2021, è autorizzato l'incremento dello stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 1.655.800,00 relativamente all'esercizio 2023 e di euro 383.000,00 per l'esercizio 2024 nell'ambito di Titolo 1, Missione 09, Programma 01, Titolo 1, Missione 09, Programma 04 e Titolo 1, Missione 11, Programma 01.

Art. 9

(Assistenza tecnica "Fare Centro")

1. Al fine di consentire al Dipartimento della Presidenza l'affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti S.p.A. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa con riferimento al Progetto "Fare Centro", è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di cofinanziamento regionale per l'ammontare di euro 165.000,00 relativamente agli esercizi 2023 e 2024, del Bilancio di previsione 2023/2025 nell'ambito di Titolo 2, Missione 14, Programma 01.

Art. 10

(Finanziamento esercizio 2023 progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune di Villa Santa Maria (CH))

1. Ai fini della completa realizzazione del Progetto "Il laboratorio in cucina", la cui valenza strategica è stata riconosciuta con legge regionale 26 novembre 2021, n. 22, (Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e

Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune di Villa Santa Maria (CH)) è riconosciuto in favore del Comune di Villa Santa Maria un contributo al progetto di ammontare pari ad euro 337.000,00 per l'esercizio 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 15, Programma 04, Titolo 2 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.

Art. 11

(Modifica all'art. 13 della l.r. 1/2021)

1. All'articolo 13, rubricato (Chiusura delle Gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024), comma 4, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), l'espressione "e euro 5.883.767,94 per l'anno 2023, per complessivi euro 13.267.535,88", è sostituita dalla seguente "e euro 8.229.091,11 per l'anno 2023, per complessivi euro 15.612.859,05".

Art. 12

(Modifiche all'art. 22 della l.r. 46/2019)

1. All'articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche :
 - a) al comma 3, dopo le parole "Bilancio di Previsione 2022/2024", sono inserite le parole "e del Bilancio di Previsione 2023/2025";
 - b) al comma 3, le parole "ed euro 3.440.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024", sono sostituite dalle seguenti "e rideterminate in euro 4.789.824,75 per l'esercizio 2023, in euro 7.578.265,75 per l'esercizio 2024 ed in euro 7.653.265,75 per l'esercizio 2025";
 - c) al comma 4, le lettere b) e c) sono abrogate;
 - d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al Bilancio di Previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:

 - a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile", per euro 4.389.824,75;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 4.389.824,75;
 - 3) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, "Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile", per euro 400.000,00;
 - 4) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 400.000,00;
 - b) esercizio 2024, per competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile", per euro 7.478.265,75;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 7.478.265,75;

- 3) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, "Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile", per euro 100.000,00;
 - 4) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 100.000,00;
- c) esercizio 2025, per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile", per euro 7.553.265,75;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 7.553.265,75;
 - 3) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, "Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia Regionale di protezione Civile", per euro 100.000,00;
 - 4) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 100.000,00."

Art. 13

(Anticipazione risorse in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per emergenza ex OCDPC n. 719/2020)

1. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui alla OCDPC n. 719 del 4 dicembre 2020, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilità speciale appositamente istituita, per l'esercizio 2023 è autorizzata l'anticipazione a favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per il superamento della richiamata situazione emergenziale in essere, nel limite massimo di euro 400.000,00, di cui euro 300.000,00 di parte corrente ed euro 100.000,00 in conto capitale.
2. L'anticipazione è restituita, entro e non oltre la chiusura dell'esercizio 2023, in ragione dei trasferimenti che l'Azienda di cui al comma 1 riceverà dallo Stato a valere sulle erogazioni appositamente riconosciute. All'atto della concessione del finanziamento l'Agenzia beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del Direttore, il piano finanziario di rimborso in coerenza con il piano finanziario con cui si dispone il trasferimento delle risorse.
3. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà al riversamento al Bilancio regionale delle somme per un importo corrispondente a quello oggetto di anticipazione, prelevandole dalla contabilità speciale ex OCDPC n. 719/2020, sulla quale transiteranno le suddette assegnazioni erariali, ottenuta la disponibilità delle citate risorse statali nel termine di 15 giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio 2023.
4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1, 2 e 3, al Bilancio di Previsione 2023/2025, per l'esercizio 2023, è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di spesa per competenza e cassa per l'importo di euro 400.000,00, nell'ambito di Titolo 3, Missione 11, Programma 01, nonché del corrispondente stanziamento di entrata nell'ambito di Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 01.
5. Il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 2, previa richiesta del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 2, è autorizzato a trasferire le risorse a detto titolo.

Art. 14

(Cofinanziamento Progetto Via Verde Costa dei Trabocchi Comune di Vasto)

1. Per il cofinanziamento del progetto per la realizzazione delle opere a supporto della Via Verde Costa dei Trabocchi, interessata dal passaggio dell'edizione 2023 del Giro d'Italia ed il cui intervento è finanziato per l'importo di euro 2.200.000,00 e gestito dal MISE e dal Patto Signo Trinello, al Comune di Vasto è riconosciuto un trasferimento straordinario a detto titolo di importo pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2023.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 08, Programma 02, Titolo 2 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare "Trasferimento in conto capitale al Comune di Vasto per cofinanziamento progetto Via Verde Costa dei Trabocchi", da assegnare al Dipartimento Territorio- Ambiente.

Art. 15

(Modifiche agli artt. 12 e 24 della l.r. 66/2012)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) sono abrogati.
2. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 66/2012, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Di detta quota una percentuale pari al 40 per cento è riservata alle iniziative predisposte dalle Associazioni dei tartufai e alle iniziative finalizzate alla conoscenza e studio dell'ecosistema del tartufo anche attraverso trasferimenti alle amministrazioni locali di cui all'articolo 12; una percentuale pari al 40 per cento è destinata alla "Fiera promozionale del Tartufo", avente sede nella città capoluogo, ed una percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste dalla presente legge."

Art. 16

(Esenzione IRAP ONLUS)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023 ed altresì per i periodi di imposta 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997, considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 460/97, per l'importo stimato di euro 1.200.000,00.
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse appositamente stanziare nel Fondo "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali", nell'ambito della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 dello stato generale della spesa.

Art. 17

(Contributo straordinario manutenzione ordinaria impianti sportivi Comune dell'Aquila)

1. Ai fini della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi cittadini, è riconosciuto al Comune dell'Aquila un contributo straordinario per l'esercizio 2023 pari ad euro 150.000,00, da erogare previa rendicontazione delle somme.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare "Contributo straordinario manutenzione impianti sportivi Comune dell'Aquila", da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.

Art. 18

(Contributo straordinario per emergenza utenze Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.)

1. Al fine di concorrere agli aumenti della spesa per utenze energetiche, la Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, riconosce un contributo straordinario per il biennio 2023/2024 in favore del Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., di ammontare annuo pari ad euro 150.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare "Contributo straordinario per emergenza utenze Centro Turistico Gran Sasso SpA", da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.

Art. 19

(Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo)

1. Ai fini dell'acquisto delle apparecchiature necessarie per il laboratorio di analisi per accertamenti diagnostici riguardanti i diversi settori merceologici di interesse, nonché quelli ambientali, alimentari, di allevamento e le attività zootecniche e di colture vegetali, è riconosciuto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo un contributo straordinario per l'esercizio 2023 pari ad euro 150.000,00, da erogare previa rendicontazione delle somme.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito di Missione 13, Programma 07, Titolo 2 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare "Contributo straordinario per acquisto macchinari all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"", da assegnare al Dipartimento Sanità.

Art. 20

(Rifinanziamento di leggi regionali a carico del Consiglio regionale)

1. È autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito delle previsioni del Bilancio del Consiglio regionale, per gli importi indicati nella tabella di seguito indicata:

leggi regionali rifinanziate che gravano sul bilancio del Consiglio regionale	2023	2024	2025
Art. 20, L.R. 16/2020 - Transumanza e altri eventi	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Art. 13, L.R. 2/2022 - Fondo di sussidiarietà Terzo Settore	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente incremento dello stanziamento previsto per il trasferimento di parte corrente al Consiglio regionale, nell'ambito di Titolo1, Missione 1, Programma 1 dello stato generale della spesa.

Art. 21

(Contributo al Comune di Pescara per il Trofeo Ciclistico Matteotti)

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di Pescara per la realizzazione dell'edizione 2023 del Trofeo Ciclistico Matteotti, di ammontare pari ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione di corrispondente quota parte delle risorse di cui al capitolo di spesa 91472.2, nell'ambito di Titolo 1, Missione 06, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 22

(Contributo straordinario per l'emergenza energetica in favore di ARAP)

1. Per l'anno 2023 la Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP), di importo pari ad euro 1.000.000,00.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 1, Missione 14, Programma 01, dello stato generale della spesa.

Art. 23

(Contributo al Comune di Guardiagrele)

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di Guardiagrele per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della struttura Piscina Comunale, di ammontare pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2023 e ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 06, Programma 01, dello stato generale della spesa.

Art. 24

(Contributo al Comune di San Buono)

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di San Buono per la realizzazione di interventi su strade interpoderali, di ammontare pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 08, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 25
(Contributo al Comune di Filetto)

1. La Regione Abruzzo riconosce un contributo straordinario in favore del Comune di Filetto per l'acquisto di uno scuolabus, di ammontare pari ad euro 60.000,00 per l'esercizio 2023.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 10, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 26
(Disposizioni per il sostegno e la promozione dell'attività sportiva)

1. Per l'esercizio 2023 ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è riconosciuto un contributo straordinario in conto capitale finalizzato al completamento degli impianti sportivi i cui lavori siano stati affidati entro il 31 dicembre 2022.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che l'impianto sia realizzato dal Comune tramite contrazione di un mutuo o comunque mediante l'utilizzazione di risorse proprie dell'Ente ed è finalizzato a fronteggiare esclusivamente l'aumento dei costi delle materie prime.
3. Il contributo è concesso nei limiti del 40 per cento dell'importo di affidamento dei lavori e fino ad un ammontare massimo di euro 40.000,00.
4. Alla concessione del contributo provvede il Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, competente in materia di sport. Il contributo deve essere richiesto entro il 30 marzo 2023.
5. Per il finanziamento del contributo straordinario è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 2, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2023 di euro 120.000,00.

Art. 27
(Attuazione strategie aree interne SNAI)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle strategie delle Aree Interne Valfino-Vestina, Gran Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto e Alto Aterno-Gran Sasso Laga, in favore degli Enti locali interessati in sede di perfezionamento delle strategie stesse e dei relativi APQ, alla luce della rimodulazione della scansione temporale degli interventi proposta da parte delle stesse Aree Interne, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 1.000.000,00 relativamente all'esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025 nell'ambito del Titolo 2, Missione 14, Programma 05.

Art. 28
(Realizzazione Progetto MoveTE)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza del Progetto di mobilità sostenibile denominato MoveTE e la relativa strategicità per l'ambito territoriale di interesse, partecipando alla relativa realizzazione mediante una contribuzione pari ad euro 1.000.000,00, da trasferire in favore di TUA S.p.A..

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 10, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 29

(Disposizioni a sostegno dell'ASD "Panthers Roseto")

1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 8 dello Statuto regionale, riconosce l'importanza dell'Associazione sportiva dilettantistica di basket femminile "Panthers Roseto" quale modello di impegno sportivo, valorizzazione della parità di genere nonché di promozione sociale e culturale.
2. La Regione, in considerazione della partecipazione dell'Associazione di cui al comma 1 al Campionato nazionale femminile di basket di serie A, ne riconosce altresì la rilevanza quale veicolo di promozione del nome e dell'immagine dell'Abruzzo in Italia nonché quale strumento di impulso all'economia turistica regionale e concede all'ASD Panthers Roseto un contributo di euro 30.000,00 per l'annualità 2023.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare "Contributo straordinario in favore dell'ASD Panthers Roseto", da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.

Art. 30

(Disposizioni a sostegno dell'ASD Amicacci Abruzzo)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale, riconosce l'importanza dell'Associazione sportiva dilettantistica Amicacci Abruzzo quale modello di tutela dei giovani disabili e di promozione dello sport quale strumento per garantire loro una esistenza libera ed elevata.
2. In considerazione del livello internazionale delle competizioni sportive cui partecipa l'Associazione di cui al comma 1, la Regione ne riconosce altresì l'importanza quale veicolo di promozione del nome e dell'immagine dell'Abruzzo nel mondo e concede all'ASD Amicacci Abruzzo un contributo di euro 80.000,00 per l'annualità 2023.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 dello stato generale della spesa, è istituito apposito stanziamento, da denominare "Contributo straordinario in favore dell'ASD Amicacci Abruzzo", da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.

Art. 31

(Rimborso anticipazioni sostenute dal Consorzio di Bonifica Ovest ex l.r. 42/2012 ed ex l.r. 36/1996, per conto di Regione Abruzzo)

1. Ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica), dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e della relativa Convenzione allegata alla DGR n. 631 del 02.10.2012, la Regione Abruzzo riconosce al Consorzio di Bonifica Ovest le somme da esso anticipatamente sostenute e rendicontate, eccedenti i trasferimenti ordinari ricevuti relativi agli anni 2018, 2019 2020 e 2021, pari a euro

417.783,74, nonché a euro 153.180,92 derivanti dall'aumento dei costi energetici di oltre il 10 per cento rilevato per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020, relativi alla gestione delle idrovore regionali site in Borgo Ottomila. Per le medesime motivazioni inerenti all'aumento esponenziale dei costi energetici derivanti dalla gestione delle idrovore regionali site in Borgo Ottomila, è altresì concesso, a titolo di rimborso onnicomprensivo, anche in ragione della tempestività di intervento regionale a salvaguardia degli equilibri finanziari del consorzio in questione che ha operato per conto di Regione Abruzzo, un indennizzo forfettario una tantum per l'anno 2022, da non rendicontare, quantificato in euro 200.000,00.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, quantificati complessivamente in euro 770.964,66, si provvede con le risorse stanziato nell'esercizio 2023, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 101531 denominato "Trasferimenti per la gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino".

Art. 32

(Contributo ai Comuni della Valle dell'Orta per lo sviluppo turistico del comprensorio)

1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione turistica della vallata del fiume Orta, la Regione attribuisce ai Comuni del comprensorio, individuati nei Comuni di Sant'Eufemia a Maiella, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Roccamorice, Salle, Abbateggio, Scafa, Turrivagliani, Serramonasca un contributo pari a euro 100.000,00 per l'annualità 2023, per la realizzazione di un progetto turistico unitario.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario ai Comuni della valle dell'Orta per lo sviluppo turistico del comprensorio" nell'ambito di Titolo 1, Missione 7, Programma 01, annualità 2023 dello stato generale della spesa.
3. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di turismo provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 33

(Modifiche alla l.r. 49/2013)

1. Nel titolo della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'affresco", di Azzinano di Tossicia, Casoli di Atri "Paese dipinto" e Villa Illi di Colledara "Paese della storia e della memoria") le parole "Villa Illi" sono sostituite con le seguenti: "Villa Ilii".
2. Alla lettera c) bis del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2013 le parole "Villa Illi" sono sostituite con le seguenti: "Villa Ilii".
3. All'Articolo 4 della l.r. 49/2013 è aggiunto, infine, il seguente:
"3 bis. La manifestazione "I muri raccontano... L'Unità d'Italia" si svolge a Villa Ilii di Colledara (TE) con cadenza annuale."

Art. 34
(Contributo alla L.A.I.C.)

1. La Regione Abruzzo allo scopo di favorire l'attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione delle persone portatrici di handicap, concede alla L.A.I.C (Libera Associazione Invalidi Civili) un contributo di euro 15.000,00 per ciascuna annualità del bilancio regionale 2023-2025.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate sul capitolo di spesa 71689/1 "Contributo alla L.A.I.C. Sede regionale per l'Abruzzo", alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025.
3. Il contributo è erogato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale.
4. La domanda è presentata corredata da una relazione sull'attività a cui è destinato il contributo regionale, da un preventivo finanziario delle entrate e delle uscite, da una documentazione attestante il numero degli associati e la loro partecipazione alle iniziative sociali.
5. Il dipartimento regionale competente in materia sociale provvede all'erogazione dell'acconto, nella misura del 70 per cento, dietro presentazione della richiesta di cui al comma 4, ed all'erogazione a saldo dell'ulteriore 30 per cento all'avvenuta presentazione della relazione finale sull'attività svolta e del relativo rendiconto finanziario.

Art. 35
(Disposizioni straordinarie in materia di trasporto funiviario in Abruzzo)

1. Gli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 44 (Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo), giudicati ammissibili nelle graduatorie degli anni 2021 e 2022, non finanziati o parzialmente finanziati a causa della grave crisi economica causata prima dalla pandemia da Covid-19 e successivamente dall'aumento dei prezzi, ed in particolare del caro energia, trovano copertura, per l'anno 2023 nei limiti dei fondi stanziati sul pertinente capitolo del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 36
(Disposizioni in materia di cultura e arte)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, promuove la cultura e l'arte, cura e valorizza i beni e le iniziative culturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), il presente articolo autorizza il Consiglio regionale, sulla base di apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione Museale "MIR - MUSEO ITALIANO DEL REALISMO" con sede in Sulmona.
3. La Fondazione di cui al comma 2 è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.
4. La partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione medesima prevedano:

- a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di fornire apporto peculiare allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio attraverso l'istituzione e la gestione del MIR - MUSEO ITALIANO DEL REALISMO con sede a Sulmona;
 - b) che la Fondazione sia aperta al pubblico, esclusivamente destinata al servizio della società e del suo sviluppo culturale ed economico per il qual fine acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
 - c) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici e privati;
 - d) l'obbligo da parte dei soci alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;
 - e) che il rappresentante del Consiglio regionale sia nominato dall'Ufficio di Presidenza cui spetta altresì definire gli indirizzi della partecipazione consiliare.
5. Lo Statuto della Fondazione di cui al comma 2 deve essere conforme ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo e la partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione medesima è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo preveda:
- a) che la fondazione persegua il fine di supportare lo sviluppo di iniziative che rappresentino un potenziamento culturale, tecnico e scientifico per la Regione Abruzzo;
 - b) che la fondazione gestisca gli eventuali servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 42/2004;
 - c) che siano organi della Fondazione: il Presidente, il Vicepresidente, l'Assemblea dei soci, Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Tecnico-Amministrativo;
 - d) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 componenti, compreso il presidente, di cui uno nominato dal Consiglio Regionale, uno dal Comune di Sulmona, due dai soci privati, uno dalla Soprintendenza al Polo Museale e uno dall'Associazione amici del MIR;
 - e) che il presidente e il vicepresidente siano eletti dal Consiglio di Amministrazione, quale figura esterna al Consiglio di Amministrazione stesso;
 - f) che al presidente spettino i poteri di ordinaria amministrazione e al Consiglio di Amministrazione i poteri di straordinaria amministrazione;
 - g) che il Consiglio di Amministrazione possa nominare, qualora lo ritenga opportuno, uno o più direttori artistici per il miglior svolgimento delle attività di cui ai commi da 2 a 13;
 - h) che il Direttore Tecnico-Amministrativo sia nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) che i consiglieri regionali possano far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Sono compiti della Fondazione di cui al comma 2:
- a) la raccolta, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali rientranti nella categoria "realismo" facenti capo alla città di Sulmona e alla Regione Abruzzo;
 - b) l'organizzazione di visite guidate;
 - c) l'organizzazione di attività didattiche;

- d) l'organizzazione di mostre, convegni e di ogni qualsivoglia attività utile a dare testimonianza e a promulgare il patrimonio della Fondazione stessa e della città di Sulmona.
7. Sulla base della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dei commi dal 2 al 13.
 8. Il Patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è così costituito:
 - a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai Soci;
 - b) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.
 9. La Fondazione di cui al comma 2 provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:
 - a) contributi dei Soci;
 - b) interventi finanziari pubblici e privati.
 10. La Regione Abruzzo partecipa alla Fondazione MIR attraverso la concessione di un contributo annuale di importo pari ad euro 300.000,00, nell'ambito delle disponibilità autorizzate con la programmazione finanziaria dell'Ente.
 11. Il contributo regionale di cui al comma 10 è erogato nella misura del 70% a titolo di anticipazione, entro il 30 marzo di ogni anno.
 12. La residua quota del 30% è erogata a seguito della presentazione da parte della Fondazione della rendicontazione concernente le attività e la gestione relative all'anno di riferimento del contributo concesso.
 13. I contributi di cui al comma 10, destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione "MIR - MUSEO ITALIANO DEL REALISMO", sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).
 14. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce altresì l'importanza della Fondazione "Di Persio Pallotta" quale centro di promozione, conoscenza e divulgazione dell'arte di alto profilo e centro di interesse culturale di livello sovra regionale.
 15. Per le finalità di cui al comma 14 la Regione, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, partecipa e contribuisce finanziariamente al sostegno della Fondazione "Di Persio Pallotta", secondo le modalità stabilite dai commi 16, 17 e 18.
 16. La Regione, a decorrere dall'esercizio 2023, contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione di contributi annuali, da erogare entro il 30 aprile di ogni anno, di importo pari a euro 200.000,00.
 17. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 16.
 18. I contributi di cui al comma 16 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
 19. La Regione partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto della medesima.
 20. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi da 2 a 13, determinati in euro 150.000,00 per l'anno 2023 ed in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, si provvede mediante il corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 11102/03, denominato "Funzionamento del Consiglio Regionale – Trasferimento a Amministrazioni Locali", di cui alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025.

21. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi da 14 a 19, determinati in euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante l'apposito stanziamento di cui al capitolo di spesa 61708, già allocato nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025.

Art. 37

(Contributo per il plesso ospedaliero di Penne)

1. Al fine di assicurare l'avvio dei lavori del plesso ospedaliero di Penne, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, nello stato di previsione della spesa 2023, Missione 13, Titolo 2, è previsto apposito nuovo stanziamento di euro 1.070.000,00 ad integrazione delle somme disponibili di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della l. 205/2017.

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 38

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2023-2025.

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 80/4 del 30.12.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE